

**COMUNE DI ROSASCO**  
**Provincia di Pavia**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Copia**

11	21/04/2009	Regolamento comunale di Polizia Rurale. Modifica.
----	------------	---

L'anno duemilanove addì ventuno del mese di aprile alle ore 21,00, nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda convocazione.

		Presente	Assente
Gardini Vincenzo	Sindaco	•	
Beia Enrico	Vicesindaco	•	
Martinoli Alessandro	Consigliere	•	
Colombo Rita	Consigliere	•	
Ghirarado Maurizio	Consigliere	•	
Beia Luigi	Consigliere		
Gandolfi Cinzia	Consigliere		•
Garzia Gian Carlo	Consigliere	•	
Fanchini Devis	Consigliere		•
Greppi Stefano	Consigliere	•	
Franchino Iose	Consigliere		•
Costanzo Federico	Consigliere	•	
Merlo Francesco	Consigliere	•	

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero.

Il Sindaco Vincenzo Gardini, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica indicata all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione l'Assessore Avv. Enrico Beia

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 17/09/1964, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione nuovo Regolamento Comunale di Polizia Rurale."

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.42 del 29/12/1965, esecutiva, avente ad oggetto: "Regolamento Comunale di Polizia Rurale. Modifiche".

Dato atto che si rende assolutamente necessario provvedere alla modifica introducendo integrazioni, che a seguito di nuove normative, Leggi ecc. hanno reso incompleto il regolamento approvato e modificato.

In particolare sull'utilizzo di fitofarmaci e diserbanti in agricoltura e in prossimità e all'interno di centri abitati e smaltimento in agricoltura di fertilizzanti reflui zootecnici e fanghi residuati da processi di depurazione

Tale materia è disciplinata dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217: "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e Regolamento CE n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003;

- L.R. 15 dicembre 1993 n. 37: "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici";

- D.M. 19 aprile 1999 recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola";

- D.M. 7 aprile 2006 : "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzatore agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152";

- D.G.R. Lombardia n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio 1985:

"Regolamento locale di igiene tipo " e successive modifiche ed integrazioni;

- D.Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992 : "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 : "Norme in materia ambientale";

- L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 : "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e successive modifiche ed integrazioni;

- Per l'utilizzo dei fanghi di depurazione, punto 2 e seguenti dell'Allegato A della D.G.R. Lombardia n. 7/15944 del 30 dicembre 2003: "Delega alla Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva ( R 13 ) trattamento e/o condizionamento ( R 3 ) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura ( R 10 ) di rifiuti speciali non pericolosi.

Visto l'intervento del Sindaco che dichiara la necessità di provvedere alla modifica ed integrazione di alcuni punti al fine di renderli conformi alle nuove normative e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti.

Visto il nuovo testo del Regolamento che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi.

Visto il D.lgs 267/2000

Visto lo Statuto Comunale

Con la seguente votazione: presenti 09 voti favorevoli 06, astenuti, contrari 03

### DELIBERA

Di modificare ed integrare il Regolamento di Polizia Rurale nel Testo allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, al fine di renderlo conforme alla nuova normativa e nel rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti in materia

### PARERI ART. 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000

Addì 21/04/2009

Il Responsabile del servizio incaricato  
f.to Maria Luisa Pizzocchero

# COMUNE DI ROSASCO

Provincia di Pavia

Via Marconi n. 18 – 27030 Rosasco (PV)

☎ 0384 - 673.833 - 📠 0384 - 673.672 - ✉ [comune.rosasco@lomellina.it](mailto:comune.rosasco@lomellina.it)

C.F. 83001570189

P. IVA 00477570188



## REGOLAMENTO di POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 21.04.2009

# INDICE

## TITOLO PRIMO

CAPO I	- Disposizioni generali	(art. 1-2) .
CAPO II	- Tutela dei beni comunali e di quelli privati	(art. 3-15)
CAPO III	- Pascoli	(art. 16-23),
CAPO IV	- Boschi	(art. 24) .
CAPO V	- Strade ed acque	(art.25-37) .
CAPO VI	- Malattie delle piante	(art. 38-41) ,
CAPO VII	. Igiene e sicurezza	(art. 42-45) .

## TITOLO SECONDO

Penalità	(art. 46-51) ..
----------	-----------------

## TITOLO TERZO

CAPO VIII	- Disciplina dell'utilizzo su terreno agricolo di fertilizzanti reflui zootecnici e fanghi di depurazione	(art.52.-57)
CAPO XI	- Utilizzo dei fitosanitari	(art.58-64)

## **TITOLO I.**

### **CAPO I.**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 1.**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di vigilare nel territorio del Comune sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti generali nonché delle disposizioni di Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse della cultura agraria e dei servizi ad essa connessi.

##### **ART. 2.**

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Responsabile Inc. del Servizio di Polizia Locale e viene effettuato dagli agenti di Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia. Giudiziaria indicati dall' art. 221 del Codice di Procedura Penale, nell' ambito delle rispettive competenze, eventualmente in collaborazione con altri enti di controllo (Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, ARPA, ASL).

### **CAPO II.**

#### **TUTELA DEI BENI COMUNALI E DI QUELLI PRIVATI.**

##### **ART. 3.**

- I beni patrimoniali del Comune e quelli di uso pubblico sono sottoposti alla vigilanza dell'Autorità comunale.

##### **ART. 4.**

E' proibito fare piantagioni sui fondi comunali, ed asportarne qualsiasi cosa, senza apposita concessione

##### **ART 5**

E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi d proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui 4 all' art. 637 del Codice Penale e successive Leggi vigenti in materia.

Gli aventi diritto al passaggio nei fondi altrui devono praticarlo in modo da recare il minor danno possibile.

##### **ART 6**

Chiunque intende chiudere il proprio fondo confinante con strade pubbliche e con fondi demaniali, dovrà darne avviso al Sindaco al quale vigilerà per l'esatta apposizione dei termini.

##### **ART 7**

Il passaggio col bestiame, sia esso sciolto che aggiogato, sui fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti deve essere esercitato con la adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono derivare all'altrui proprietà.

##### **ART. 8.**

L' esercizio della caccia sui fondi di proprietà altrui è regolato dall' art. 842 del Codice Civile e dal T. U. delle leggi per la protezione della selvaggina e per l' esercizio della caccia approvato con R. Decreto 5 giugno 1939 N 1016 e quello della pesca dal T.U. e s.m.i e successive Leggi vigenti in materia

Per l'impianto di alberi, viti e siepi sui confini della proprietà altrui non latitanti a strade, e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono sul fondo del vicino, devono essere osservate le seguenti distanze:

- a) – Pioppi ad alto fusto e fustaie in genere m.6 (sei)
- b) – Capitozze in genere m.3 (tre)
- c) – viti e siepi vive in genere m.2 (due)

Le distanze dei pioppi ad alto fusto e delle fustaie in genere dai fabbricati, cortili ed aie, non dovranno essere inferiori a metri 10 (dieci)

#### **ART. 10.**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 59 del T. U. 18 giugno 1931, N. 773 delle Leggi di P. S., e successive Leggi approvate e vigenti in materia è vietato accendere il fuoco nella campagna a distanza minore di 50 metri dagli abitati ed edifici, dalle piantagioni e siepi, dai cumuli di paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materia combustibile.

E' permesso bruciare le stoppie, purché a distanza non minore di metri 50 dai boschi non vincolati. La zona da bruciare dovrà essere circoscritta da terreno arato per una estensione sufficiente ad arrestare il propagarsi del fuoco.

Oltre all'osservanza delle predette disposizioni, l'accensione del fuoco deve essere fatta con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

Nei mesi di luglio, agosto e settembre è vietato fumare nell'ambito dei boschi, salvo che nelle radure a terreno nudo.

#### **ART. 11.**

Senza il consenso del conduttore è vietato fare lo scalvo delle piante, spigolare o rastrellare sui fondi altrui anche se spogliati interamente dal raccolto.

Salvo che il conduttore del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

#### **ART. 12.**

I frutti caduti dalle piante, anche se poste su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al conduttore dei terreni e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

#### **ART. 13.**

Chiunque assuma bestiame a soccida semplice (art. 2171 del Codice Civile) deve denunciare agli Uffici preposti in materia dalle vigenti Leggi o comunale la qualità ed il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

#### **ART.14 :**

“Gli agenti di polizia locale possono accompagnare al competente ufficio di polizia, per gli accertamenti di competenza le persone che siano state colte in flagranza di reato o che trovansi nelle condizioni indicate dagli art.707-708 del c.p. che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificare la provenienza.”

## **ART. 15**

Per l'esercizio degli usi civici che fossero accertati sui terreni demaniali boschivi o da pascolo della popolazione del Comune e delle Frazioni, fino a quando non saranno emanate le norme del Regolamento ai sensi degli artt. 43 e seguenti del R. D. 26 febbraio 1928, N. 332 e s.m.i. si osserveranno le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli delle vigenti leggi e regolamenti forestali, e successive Leggi approvate e vigenti in materia

## **CAPO III.**

### **PASCOLI**

## **ART. 16.**

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso espresso del conduttore del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno.

A meno che il conduttore del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere munito di permesso scritto da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti.

## **ART. 17.**

È vietato far pascolare bestiame di qualunque specie lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali alle strade pubbliche ai sensi del vigente C.d.S. e regolamento di attuazione dello stesso.

## **ART. 18.**

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, sarà sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, fatta salva l'adozione delle misure, di spettanza dell'Autorità Giudiziaria, per assicurare il risarcimento del danno patito dall'Ente o dai privati in ossequio alle Leggi approvate e vigenti in materia.

## **ART. 19.**

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace, in modo che siano impediti, con lo sbandamento, danni ai fondi o molestia ai passanti, e rispettate le norme del C.d.S. e regolamento di attuazione dello stesso e Leggi approvate e vigenti in materia.

## **ART. 20.**

Durante la notte il pascolo è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e tali da evitare i danni che per lo sbandamento del bestiame potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

## **ART. 21.**

I pastori, i caprai ed i margari transitanti, entro due giorni dal loro arrivo nel Comune, devono denunciare ai sensi e nel rispetto delle Leggi approvate e vigenti in materia agli uffici degli Enti preposti e competenti in materia, il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, i terreni che hanno in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alla loro dipendenza, salve sempre le disposizioni di legge in materia di migrazione interna e di collocamento.

Qualsiasi mutamento deve essere denunciato, entro 24 ore, agli uffici preposti e competenti.

#### **ART. 22.**

I proprietari e i conduttori di mandrie o greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Regolamento locale di igiene tipo e Regolamento di Polizia Veterinaria e delle ordinanze e tutte le normative in vigore.

#### **ART. 23.**

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi ancorché provenienti da altri Comuni che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine, la sicurezza pubblica e la morale, saranno segnalati all'Autorità di P. S. per adozione dei provvedimenti di cui alla Legge 27 dicembre 1956 N. 1423 e s.m.i. e successive Leggi approvate e vigenti in materia

### **CAPO IV.**

#### **BOSCHI**

#### **ART. 24.**

I terreni ed i boschi sottoposti a vincolo, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle relative disposizioni di legge e di regolamenti in vigore (R. D. L. 30 dicembre 1923 N. 3267 modificato con R. D. L. 3 gennaio 1926 N. 23.; Regolamento 16 'maggio 1926 N. 1126 e s.m.i., nonché dalle norme contenute dal P.R.G. e dal P.G.T. del Comune di Rosasco e successive Leggi approvate e vigenti in materia. Prescrizioni di massima e di polizia forestale, per i boschi e terreni vincolati ; Norme per la prevenzione degli incendi nei boschi; R. D. L. 18 giugno 1931 N. 973, s.m.i. e successive Leggi approvate e vigenti in materia, per la tutela dei castagneti.

### **CAPO V.**

#### **STRADE ED ACQUE**

#### **ART. 25.**

E' vietato ingombrare comunque il suolo delle strade comunali, consorziali e vicinali in modo da pregiudicare il libero transito o alterarne le dimensioni, la forma e l'uso.

E' pure vietato condurre a strascico sulle strade, legnami od altri materiali e danneggiare il sedime stradale ed i manufatti con carri, slitte, strumenti agrari, o con qualunque altro mezzo in rispetto alle norme previste dal C.d.S. e regolamento di attuazione dello stesso.

#### **ART. 26.**

I carichi di fieno, paglia e simili, non dovranno essere voluminosi sì da impedire il passaggio di altri veicoli e rispettare le norme previste dal C.d.S. e regolamento di attuazione dello stesso.

#### **ART. 27.**

I greggi e mandrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalati con il suono di una campanella. Di notte devono essere preceduti da persona munita di fanale acceso e rispettare le norme dettate dal C.d.S. e regolamento di attuazione dello stesso.

#### **ART. 28.**

Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti ed i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale, nel rispetto delle norme dettate dal C.d.S. e regolamento di attuazione dello stesso. Detti ponti devono essere costruiti secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio tecnico del Comune.

#### **ART. 29.**

I conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale. Le siepi vive verso le strade comunali e vicinali dovranno essere tenute ad un' altezza non superiore a metri 1,50. I proprietari frontisti sono altresì obbligati a ricostruire e riparare muri di cinta e a liberare le strade da qualsiasi ingombro causato da rovina delle opere murarie suddette nel rispetto delle norme dettate dal C.,d.S. e regolamento di attuazione dello stesso.

-In caso di omissione da parte del conduttore o di sua inadempienza nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà compiere dette operazioni a di lui spese, ferma restando la contravvenzione accertata.

#### **ART. 30.**

E' prescritto il permesso dell'Autorità comunale per tutte le opere che i proprietari frontisti alle strade intendano fare a distanza inferiore a quella prevista dalle norme del C.d.S. e Regolamento di attuazione dello stesso.

#### **ART. 31.**

I frontisti delle strade pubbliche nell'arare i loro fondi non debbono recar danno alle rive dei fossi ed alle strade, ne invadere queste ultime con il bestiame, macchine ed attrezzi rurali, nel rispetto delle norme previste dal C.d.S. e Regolamento di attuazione e Leggi approvate e vigenti in materia.

#### **ART.32.**

E' vietato apportare -qualsiasi variazione o innovazione ai corsi delle acque pubbliche, mediante la formazione nei loro alvei di chiuse, pietraie, scavi, canali di derivazioni ed altre simili opere, le quali, ancorché instabili, possano tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori nel rispetto delle Leggi approvate e vigenti in materia.

#### **ART. 33.**

Sono vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che si inoltrano dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi piantati sulle sponde e le modifiche o guasti ai ripari ed ai manufatti posti lungo i corsi delle acque pubbliche. E' pure vietata la posa di tronchi di albero o di qualunque altro mezzo che impedisca il libero afflusso delle acque nonchè opere che rendano malagevole il passaggio sulle sponde nel rispetto delle Leggi approvate e vigenti in materia.

#### **ART. 34.**

E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti e dei corsi, sia pubblici che privati.

#### **ART. 35.**

I proprietari e gli utenti di 'canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire la espansione dell'acqua sulle medesime, ed ogni guasto al sedime stradale e sue pertinenze, come previsto dalle norme contenute dal C.d.S. e Regolamento di attuazione dello stesso.

#### **ART. 36.**

Gli abbeveratoi debbono essere costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato ed introdurvi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli stessi è anche vietato il lavaggio degli animali nonchè la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Si richiamano le norme di massima per la vigilanza igienica dei pubblici abbeveratoi, contenute nelle istruzioni per la Polizia Veterinaria e nel Regolamento Locale d'Igiene

### **ART. 37.**

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per l'uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per i lavatoi o per altro uso domestico.

## **CAPO VI.**

### **MALATTIE DELLE PIANTE**

### **ART. 38.**

Salvo le disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 1931 N. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.Decreto 2 dicembre 1937 N. 2504, nonché successive Leggi statutarie e Regionali approvate e vigenti in materia, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda agricola di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante o all'Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e di sementi destinate alla coltivazione.

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta " Campo (o prato) avvelenato", nel rispetto delle Leggi e Regolamenti statutarie e regionali approvate e vigenti in materia

### **ART. 39.**

Verificandosi casi di malattie diffusibili o pericolose, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte alla infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Nell'evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, di intesa con gli uffici preposti dell'AS.L. e A.R.P.A. ed Enti preposti per le malattie delle piante e con l'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta norme per la lotta contro tali parassiti, in conformità della citata Legge 18 giugno 1931 N. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni e successive Leggi e regolamenti statutari e regionali approvate e vigenti in materia.

### **ART. 40.**

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, devono essere bruciati o diversamente distrutti non oltre il mese di marzo, previo segnalazione ai competenti uffici

### **ART. 41.**

E' vietato distruggere le nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

**CAPO VII.**  
**IGIENE E SICUREZZA**

**ART. 42.**

Il letame deve essere mantenuto in apposite concimaie costruite in conformità alle prescrizioni della Legge 25 giugno 1931 N. 925 e degli articoli 233 e seguenti del T. U. delle Leggi Sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934 N. 1265. e s.m.i. e successive Leggi e regolamenti statutari e regionali approvati e vigenti in materia

**ART. 43.**

E' fatto obbligo durante la trebbiatura dei cereali mediante locomobili a vapore posti a meno di dieci metri da pagliai, fienili, casseri di covoni, di munire le ciminiere di reti parascintille.

**ART. 44.**

Occorrendo costituire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti o infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni del T. U. delle Leggi di P. S. 18 giugno 1931 N. 773 e del relativo Regolamento 6 maggio 1940 N. 935 ed a quelle di cui al Decreto Ministeriale 31 luglio 1937 modificato con Decreto Ministeriale 12 maggio 1937 circa "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali" e successive Leggi e regolamenti statutari e regionali approvati e vigenti in materia

Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla legge 27—12—1941 concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché quelle di cui ai 'D.p.R. 27.4.1955 n.547 e 26.5.1959 n°689, riguardanti, la prevenzione degli infortuni sul lavoro.e s.m.i." e successive Leggi e regolamenti statutari e regionali approvati e vigenti in materia

**TITOLO II.**  
**PENALITÀ**

**ART. 46.**

Oltre i casi previsti da disposizioni speciali, ogni licenza, permesso o concessione si intende revocata quando non venga osservata anche una sola delle condizioni alle quali la stessa è subordinata.

Ogni permesso, licenza od altra concessione, è sempre personale salvo clic non sia espressamente disposto in modo diverso.

**ART. 47.**

Tutte le trasgressioni al presente Regolamento, ove non costituiscano reato, saranno accertate e punite ai sensi delle vigenti Leggi e regolamenti statutari e regionali approvati e vigenti in ogni singola materia e in mancanza di specifica norma ai Capo VI del vigente T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383 e successive modificazioni.

**ART. 48.**

Nei casi di contravvenzione alle norme del C.d.S. e Regolamento di attuazione dello stesso, si applicheranno per l'accertamento, per la conciliazione, per le ammende, per i proventi, ecc., le disposizioni del C.d.S.stesso.

#### **ART. 49.**

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette alle altrui potestà, autorità, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni degli articoli 196 e 197 del Codice Penale nonché ai sensi delle Leggi e regolamenti statutari e regionali approvati e vigenti in materia.

#### **ART. 50.**

Agli agenti che hanno accertata la contravvenzione alle norme del presente Regolamento saranno assegnati dei premi di diligenza in con le forme previste dalla vigente Legge.

#### **ART. 51.**

I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento sono passibili delle sanzioni previste dagli art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 N. 383 e successive modifiche, in assenza di specifiche ammende previste da altri Regolamenti, Codici ecc.

### **CAPO VIII**

#### **DISCIPLINA DELL'UTILIZZO SU TERRENO AGRICOLO DI FERTILIZZANTI REFLUI ZOOTECCNICI E FANGHI DI DEPURAZIONE.**

#### **ART. 52 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

La materia oggetto del presente Regolamento è disciplinata dalle seguenti norme:

- D.Lgs. 29 aprile 2006 n. 217: "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" e Regolamento CE n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003;
- L.R. 15 dicembre 1993 n. 37: "Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici";
- D.M. 19 aprile 1999 recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- D.M. 7 aprile 2006 : "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzatore agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152";
- D.G.R. Lombardia n. 49784 del 28 marzo 1985 e n. 52097 del 7 maggio 1985: "Regolamento locale di igiene tipo " e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992 : "Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 : "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 26 del 12 dicembre 2003 : "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e successive modifiche ed integrazioni;
- Per l'utilizzo dei fanghi di depurazione, punto 2 e seguenti dell'Allegato A della D.G.R. Lombardia n. 7/15944 del 30 dicembre 2003: "Delega alla Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva ( R 13 ) trattamento e/o condizionamento ( R 3 ) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura ( R 10 ) di rifiuti speciali non pericolosi.

#### **ART. 53 – FINALITA'**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare nel territorio del Comune di Rosasco l'utilizzo dei fertilizzanti, dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da assicurarne la corretta utilizzazione ed evitare e/o rimuovere disagi olfattivi per la popolazione, nonché ogni causa di insalubrità o di pericolo per la salute pubblica, il suolo, il sottosuolo, la vegetazione e la fauna.

#### **ART. 54 – CONDIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE E DIVIETI**

Fermo il divieto di depositi e/o accumuli a cielo all'aperto di reflui zootecnici e fanghi di depurazione, l'utilizzo di tali sostanze come fertilizzanti, nonché l'utilizzo di ogni altro fertilizzante sui terreni agricoli, è consentito alle seguenti condizioni :

- a. con modalità tali da non creare disagi olfattivi alla popolazione;*
- b. con l'osservanza delle buone pratiche agricole ed effettuando esclusivamente l'interramento con aratura o con tecniche di iniezione nel terreno, durante o immediatamente dopo la deposizione e comunque entro la giornata in cui ha avuto inizio l'utilizzazione, così da non creare accumulo e la formazione di emissioni maleodoranti;*
- c. prima di procedere allo spandimento del carico successivo, dovrà essere stata completamente ultimata la distribuzione e la lavorazione del carico precedente,*
- d. su terreni che misurano una distanza minima di 300 metri dal perimetro esterno del paese;*
- e. nel periodo compreso dal 1 Aprile - al 30 Settembre e comunque in tutti i periodi dell'anno in cui la temperatura esterna superi i 28°C l'utilizzo e lo spandimento di fertilizzanti odorigini, reflui zootecnici e fanghi di depurazione è vietato dalle ore 6 alle ore 21;*
- f. nei pioppeti è fatto obbligo di segnalazione di avvenuto spandimento fanghi di depurazione con divieto di raccolta funghi e/o erbe commestibili.*

#### **ART. 55 - OSSERVANZA DELLE ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia richiamate al precedente art. 1 nonché ad ogni altra norma e disposizione vigente in materia ed anche sopravvenuta.

#### **ART. 56 - CONTROLLI E VIGILANZA**

Il Comune di Rosasco, avvalendosi del Servizio di Polizia Locale, eventualmente in collaborazione con altri enti di controllo (Provincia, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, ARPA, ASL) attua controlli, anche a campione ed a sorpresa, sulle attività di utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi di depurazione su territorio agricolo del Comune, al fine di verificare l'osservanza delle condizioni e dei divieti citati nel punto 3 del presente Regolamento, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia.

#### **ART. 57 - SANZIONI**

Qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla Normativa Statale o Regionale vigente, la violazione alle disposizioni contenute al punto 3 del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 344 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (T.U. Leggi Sanitarie).

## CAPO IX

### UTILIZZO DEI FITOSANITARI

#### ART.58 UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

#### ART.59 PREPARAZIONE DELLA MISCELA PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI.

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, all'aperto o in locali ben ventilati.
2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua dell'acquedotto potabile, delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.
4. Si raccomanda di calcolare preventivamente la quantità di miscela da somministrare in funzione dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
5. I dispositivi "caricabotte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il riempimento dell'atomizzatore con acqua. E' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine con tali dispositivi.
6. E' fatto obbligo di preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà pubblica e privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi prescritti.

#### ART.60 PRESCRIZIONE PER I TRATTAMENTI FITOSANITARI

Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri e comunque rimanendo a una distanza di rispetto pari a:

- 15 metri in presenza di colture con sistema di allevamento che non superi un'altezza dal suolo di **m 2,50**;

- 30 metri in presenza di colture con sistema di allevamento oltre i m **2,50** di altezza dal suolo.

Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, la distribuzione dei prodotti fitosanitari in prossimità di edifici quali scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura delle medesime strutture e comunque al termine delle attività ordinarie che vi si svolgono.

Fermo restando il rispetto delle distanze previste al comma 1, in prossimità di altri edifici pubblici e privati presso i quali le persone dimorano permanentemente, nonché in prossimità degli edifici elencati al precedente comma 2, l'operatore deve inoltre adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare i seguenti elementi:

- *la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);*
- *la velocità e la direzione del vento;*
- *la presenza di elevate temperature;*
- *la presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.*

Entro la fascia di rispetto prevista dal comma 1, tenendo conto di quanto disposto al comma 2, l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata a condizione che siano impiegate lance azionate a mano a pressione moderata.

In ogni caso è fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a) di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;**
- b) orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa oltre alle gocce erogate solo la vegetazione;**
- c) di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscele e schiume lungo le strade;**
- d) di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;**
- e) di evitare il trattamento in presenza di forte vento o in condizioni di temperature elevate.**

#### **ART. 61 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE**

Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e quindi per ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore dovrà periodicamente controllare accuratamente lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti, ecc.).

E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aree predisposte o in aperta campagna, nei propri fondi, evitando la formazione di pozzanghere.

#### **ART. 62 NORME DI COMPORTAMENTO**

Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari, devono essere smaltiti secondo la normativa vigente e quindi non devono essere abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani.

#### **ART.63 CONTROLLI E SANZIONI**

In presenza di pericolo di danno o di danno effettivo a persone, animali o cose a causa di comportamenti scorretti e trasgressivi di quanto sopra disposto, chiunque potrà rivolgere denuncia alla Polizia Locale, la quale è incaricata di controllare l'osservanza delle presenti disposizioni.

Qualora il fatto non sia in altro modo sanzionato dalla Normativa Statale o Regionale vigente, la violazione alle disposizioni contenute al punto 3 del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 344 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 (T.U. Leggi Sanitarie).

#### **ART. 64 - APPROVAZIONE ED EFFICACIA**

Il presente Regolamento, così integrato, dopo l'approvazione del Consiglio comunale viene pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/200, contestualmente alla delibera consiliare di approvazione, mediante l'affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento, così come integrato, diviene efficace dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.